



CIRCOLARE INFORMATIVA 14/99

Milano, 26 ottobre 1999

OGGETTO: Seminario SDA Bocconi su "La distribuzione del leasing e del factoring in banca" dal 15 al 17 novembre 1999.

Il Segretario Generale
Prof. *A. Carretta*

DISTRIBUZIONE:

ABF FACTORING
BANCA CARIGE
BANCA DI ROMA
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA
CBI FACTOR
CENTRO FACTORING
COFIRI F & L
COMIT FACTORING
CREDEMFACTOR
CREDIT FACTORING
DEUTSCHE BANK FACTORING
FABER FACTOR
FACTOR INDUSTRIALE
FACTORCOOP
FACTORIT
FARMAFACTORING
FERCREDIT
FIN-ECO FACTORING
FIVEFACTOR
GALLO & C.
GE CAPITAL FINANCE
GENERALFINANCE
I.F.I.S. FACTORING
IFITALIA
MEDIOFACTORING
MERCHANT LEASING & FACTORING
PADANA FACTORING
POOL FACTOR
RIESFACTORING
SAN PAOLO IMI
SAVAGEST
SERFACTORING
UFB FACTORING ITALIA
VENETA FACTORING

DOTT. AGNETTI
DOTT. REMUZZI
DOTT. DE STASIO
DOTT. ROSETTI
DIREZIONE GENERALE
AVV. BONDIOLI
SERVIZIO AFFARI GENERALI
DIREZIONE GENERALE
SIG. MENEGOTTO
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
DOTT. LACCHINI
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
DOTT. BADOGLIO
DIREZIONE GENERALE
DOTT. SSA BOGINI
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
RAG. RIVA
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
DOTT. STACCIONE
DIREZIONE GENERALE
DOTT. SACCHI
DIREZIONE GENERALE
RAG. FACCHETTI
DIREZIONE GENERALE
DOTT. FOLZINI
SIG. RONCORONI
DOTT. BONETTO
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE

Presidenza e Segreteria:
Via Cerva, 9 - 20122 Milano
Telefono: 02.76020127 - Telefax: 02.76020159
E-MAIL: posta.assifact@tiscalinet.it

Sede legale:
Via della Posta, 3 - 20123 Milano
Codice Fiscale 97067880159
Partita I.V.A. 10316950152

LA DISTRIBUZIONE DEL LEASING E DEL FACTORING IN BANCA



SDA BOCCONI

SEMINARI DI ECONOMIA E SOCIETÀ
AT - CENTRO STUDI E SERVIZI DI RICERCA

SDA Bocconi

Via Bocconi, 8 - 20136 Milano

Internet

<http://www.sda.uni-bocconi.it>



LA DISTRIBUZIONE DEL LEASING E DEL FACTORING IN BANCA

Calendario e struttura
Durata: 3 giorni
dal 15 al 17 novembre 1999

Coordinatore
Alessandro Carretta

Quota di partecipazione
L. 2.200.000
€ 1136,21
La quota si intende al netto di IVA (20%) e comprensiva delle colazioni di lavoro e del materiale didattico predisposto a cura della Scuola

Segmento
Leasing, Factoring
e Credito al Consumo

Categoria
Politiche e scelte direzionali

La Divisione Intermediari Finanziari e Assicurazioni organizza anche corsi su commessa.
Per informazioni rivolgersi a:
Dott.ssa Adriana Alfieri
Program Manager
Tel. 025836.2349

Sede
I corsi si svolgeranno presso la SDA Bocconi, via Bocconi, 8 - Milano.

L'eventuale utilizzo di altre sedi sarà tempestivamente comunicato.

Orario di lavoro
Mattino: 9.00-12.30
Pomeriggio: 14.00-17.30

Per ragioni logistiche, le lezioni previste nella giornata di lunedì inizieranno alle ore 9.30.

Gli obiettivi

Il seminario si propone di esaminare le principali problematiche gestionali ed organizzative connesse alla vendita del leasing e del factoring in banca.

I destinatari

Il seminario si rivolge a:

- responsabili ed addetti delle funzioni preposte in banca alla produzione/distribuzione del leasing e del factoring;
- responsabili nelle società di leasing e di factoring delle relazioni con le banche coinvolte nella distribuzione dei prodotti alla clientela.

I contenuti

Prima giornata

- Le prospettive del leasing e del factoring tra evoluzione del mercato e regolamentazione.
- L'individuazione delle opzioni strategiche disponibili per l'offerta del leasing.
- I rapporti tra basi competitive e realizzazione di una strategia di differenziazione del leasing.
- Specificità del factoring e politiche di differenziazione rispetto ai finanziamenti tradizionali.

Seconda giornata

- La gestione dei rapporti di clientela nella vendita del leasing e del factoring in banca.
- La vendita consulenziale nell'attività di leasing e di factoring.

- Assesti organizzativi e governo delle interrelazioni per la gestione del leasing e del factoring in banca.
- Criteri di progettazione delle strutture organizzative per il governo delle interrelazioni distributive: i ruoli chiave.
- Modalità di gestione integrata del leasing e del factoring in banca.

Terza giornata

- La scelta delle misure appropriate ad orientare le risorse alla differenziazione del leasing e del factoring.
- Meccanismi di controllo e fabbisogni informativi nel rapporto tra leasing e factoring e banca.
- L'analisi delle performance e le determinanti del valore prodotto dal leasing e dal factoring.
- Come comunicare le specificità del leasing e del factoring al cliente interno ed esterno.

I docenti

Alessandro Carretta
Docente senior nell'Area Credito e Assicurazioni della SDA e professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari nell'Università di Roma - Tor Vergata.

Giacomo De Laurentis
Direttore dell'Area Credito e Assicurazioni e docente senior della SDA. Professore associato di Tecnica bancaria nell'Università di Parma.

Luciano Munari
Docente senior nell'Area Credito e Assicurazioni della SDA e professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari nell'Università di Parma.

Paola Schwizer
Docente nell'Area Credito e Assicurazioni della SDA e professore associato di Economia degli intermediari finanziari nell'Università di Lecce.

deterioramento del merito di credito del mutuatario, prevedono effettivamente una revocabilità automatica da parte della banca in qualsiasi momento senza preavviso¹⁹.

27. In considerazione della più bassa ponderazione proposta per le istituzioni altamente affidabili, non è più necessario limitare le ponderazioni per le esposizioni in strumenti derivati OTC. Pertanto, il Comitato propone di abolire il tetto del 50% previsto dall'attuale Accordo specificatamente per queste transazioni OTC, nel presupposto che le controparti sono generalmente di prima qualità. Questa proposta segue le raccomandazioni formulate nel documento del Comitato *Banks' Interactions with Highly Leveraged Institutions*²⁰.

10) *Scadenza*

28. Il Comitato rileva che la scadenza di un credito è uno dei fattori che determinano il rischio di credito complessivo che ne deriva a una banca. A parità di rating tra due mutuatari, l'esposizione a lungo termine è generalmente più rischiosa di quella a breve. Tuttavia, dato l'approccio semplificato seguito attualmente con riferimento alla qualità di credito dei mutuatari, il Comitato si rende conto della difficoltà che comporta una più precisa differenziazione delle scadenze dei crediti attraverso i requisiti patrimoniali. Ad esempio, si riconosce che un credito a lungo termine nei confronti di un mutuatario di prim'ordine è spesso meno rischioso di un credito a breve verso un mutuatario con basso merito creditizio. Per tale motivo, il Comitato non propone attualmente di tener conto della scadenza dei crediti a fini patrimoniali, con la possibile eccezione di talune attività verso banche. Nondimeno, nel proseguire i lavori volti a introdurre una distinzione più precisa fra la qualità creditizia delle esposizioni, il Comitato considererà anche il modo di assegnare alla scadenza un ruolo più esplicito nella valutazione del rischio di credito.

11) *Criteri di idoneità delle istituzioni esterne di valutazione del merito creditizio*

29. Lo schema modificato di ponderazioni sopra descritto prevede, come si è visto, un maggiore affidamento da parte delle autorità di vigilanza sulle istituzioni esterne di valutazione del credito. Per motivi prudenziali è perciò importante che i criteri per l'accREDITAMENTO di queste istituzioni siano adeguatamente rigorosi. I criteri minimi che il Comitato giudica essenziali per il riconoscimento sono i seguenti:

- (i) **Obiettività:** la metodologia per assegnare le valutazioni deve essere rigorosa, sistematica, continuativa e soggetta a validazione sulla base dell'esperienza storica. Inoltre, le valutazioni vanno costantemente verificate e devono essere reattive ai cambiamenti nelle condizioni finanziarie. Il Comitato propone che, prima di essere riconosciuta dalle autorità di vigilanza, una metodologia di valutazione per ciascun

¹⁹ In taluni paesi gli impegni verso la clientela "al dettaglio" sono considerati revocabili incondizionatamente se le clausole contrattuali consentono alla banca di annullarli nella misura massima consentita dalla legislazione a tutela del consumatore e in materia affine.

²⁰ Si veda la precedente nota 7.

segmento di mercato, comprendente rigorosi test retrospettivi, sia applicata da almeno un anno, anche se sarebbe preferibile un periodo di tre anni.

- (ii) **Indipendenza:** la metodologia dovrebbe essere quanto più possibile immune da influenze politiche o condizionamenti esterni o da pressioni di natura economica da parte delle entità oggetto di valutazione.
- (iii) **Trasparenza:** a fini di validazione, le singole valutazioni dovrebbero essere disponibili al pubblico.
- (iv) **Credibilità:** in certa misura, la credibilità è la risultante dei criteri che precedono. Essa non dovrebbe essere usata come barriera all'ingresso di nuove istituzioni, ma nello stesso tempo ogni nuova istituzione creata successivamente a questa modifica della regolamentazione prudenziale dovrà essere esaminata attentamente. La credibilità di un'istituzione verrebbe anche rafforzata dall'esistenza di procedure interne atte a prevenire l'uso improprio di informazioni riservate.
- (v) **Accesso internazionale:** non è richiesto che l'istituzione valuti imprese in più di un paese, ma i risultati della valutazione dovrebbero essere accessibili alle parti legittimamente interessate residenti in un altro Stato alle stesse condizioni in cui lo sono per i residenti interni.
- (vi) **Risorse:** l'istituzione dovrebbe disporre di risorse sufficienti che consentano di mantenere contatti costanti con gli organi dirigenti e operativi degli enti valutati.
- (vii) **Riconoscimento:** le autorità di vigilanza nazionali sono responsabili del riconoscimento delle istituzioni sulla base dei criteri sopra elencati. Si propone che il Segretariato del Comitato funga da punto di raccordo per le informazioni sulle istituzioni riconosciute dalle autorità di vigilanza nazionali.

Il Comitato sollecita commenti sull'opportunità ed eventualmente sul modo di rafforzare i criteri per assicurarne un sufficiente rigore.

30. Il Comitato intraprenderà ricerche empiriche sugli approcci adottati dalle principali istituzioni esterne di valutazione per determinare in modo più completo come una metodologia di valutazione debba essere applicata alle diverse passività di un'impresa. Ad esempio, il Comitato dovrà stabilire quando e come debbano essere impiegate valutazioni a breve/lungo termine e se possano essere applicate valutazioni a debiti non classificati di altre società all'interno del gruppo, ovvero a debiti non classificati in valuta estera. A titolo illustrativo, nella tabella che segue sono riportati i rating di crediti considerati di qualità molto elevata (cioè con un grado molto basso di rischio di credito) e di qualità molto bassa.

Tabella 2

Istituzione di valutazione	Valutazione molto alta	Valutazione molto bassa
Fitch IBCA	AA- e superiore	Inferiore a B-
Moody's	Aa3 e superiore	Inferiore a B3
Standard & Poor's	AA- e superiore	Inferiore a B-

31. Il Comitato propone di basarsi sull'approccio generale adottato per il portafoglio di negoziazione al fine di stabilire il numero di valutazioni richieste prima che il loro utilizzo sia consentito come base per i requisiti patrimoniali. Sarebbero quindi necessarie due valutazioni da parte di istituzioni esterne riconosciute, ovvero una sola valutazione se nessuna istituzione riconosciuta ha fornito una valutazione più bassa. Tuttavia, contrariamente al trattamento consentito per le posizioni nel portafoglio di negoziazione, e in attesa dell'elaborazione di un approccio prudenziale basato sui rating interni, una banca non potrebbe includere attività del portafoglio bancario che non sono state oggetto di rating semplicemente perché le giudica di qualità equivalente.

32. Per rafforzare la disciplina di mercato, si propone che le banche siano tenute a rendere note le istituzioni di valutazione del merito creditizio di cui si servono per la ponderazione delle loro attività, nonché la percentuale delle ponderazioni attribuite alle loro attività sulla base delle valutazioni di ciascuna istituzione.

12) *Cartolarizzazione di attività*

33. Il Comitato riconosce che la cartolarizzazione di attività può rappresentare un mezzo efficiente per redistribuire i rischi di credito da una banca ad altre banche o a investitori non bancari. In questo senso, la cartolarizzazione offre una migliore diversificazione del rischio e rafforza la stabilità finanziaria. Cionondimeno, il Comitato vede un crescente motivo di preoccupazione nell'uso che alcune banche fanno dei finanziamenti strutturati o della cartolarizzazione di attività per evitare di mantenere livelli patrimoniali commisurati alle loro esposizioni al rischio. Inoltre, l'Accordo vigente difetta di coerenza laddove lo stesso rischio economico può dare luogo a requisiti patrimoniali sostanzialmente diversi a seconda del tipo di transazione utilizzata da una banca. Pertanto, attraverso queste tecniche una banca è in grado di ottenere un coefficiente complessivo di solvibilità in base al rischio nominalmente elevato, ma che può occultare una debolezza della situazione patrimoniale in rapporto agli effettivi rischi economici inerenti al suo portafoglio.

34. Per affrontare queste problematiche, il Comitato propone ora una revisione dell'Accordo al fine di utilizzare i rating di idonee istituzioni esterne di valutazione dell'affidabilità creditizia per determinare i requisiti patrimoniali applicabili alla cartolarizzazione di attività. La proposta concerne principalmente le transazioni attraverso le quali strutture ad hoc ("Special Purpose Vehicle" - SPV) emettono titoli garantiti da un pool di attività. Il Comitato osserva che il mercato della cartolarizzazione è un mercato mondiale in cui opera un rilevante numero di banche attive a livello internazionale. Inoltre, i titoli garantiti da attività emessi sul mercato internazionale dispongono generalmente di rating. Pertanto, l'utilizzo di valutazioni esterne dell'affidabilità creditizia per determinare il patrimonio a fronte dei rischi connessi con le operazioni di cartolarizzazione rafforzerebbe ulteriormente anche uno degli obiettivi dell'Accordo, ossia quello di assicurare la parità concorrenziale.

²¹ Questa categoria comprende di norma i paesi OCSE ad alto reddito ("High Income OECD Countries", secondo la definizione della Banca Mondiale).

35. Il Comitato propone che alle tranches di cartolarizzazione (classificate, per esempio, secondo la metodologia Standard & Poor's) siano attribuite le seguenti ponderazioni:

- AAA o AA-: 20%;
- da A+ ad A-: 50%;
- da BBB+ a BBB-: 100%;
- da BB+ a BB-: 150%;
- B+ o inferiore, oppure non classificate: deduzione dal patrimonio.

36. Inoltre, nel caso di operazioni di credito rotativo, quando l'autorità di vigilanza ritiene che le clausole di ammortamento anticipato libero o contratti-quadro di gestione possano porre problemi particolari alla banca originante, le attività fuori bilancio cartolarizzate (attività amministrate) potrebbero essere trasformate, a discrezione dell'autorità di vigilanza nazionale, in un equivalente creditizio con l'applicazione di un fattore del 20% e ponderate in base al coefficiente applicabile al debitore.

C. Trattamento del portafoglio bancario – Sistema basato sui rating interni

37. L'obiettivo del Comitato è quello di sviluppare un sistema per la determinazione dei requisiti patrimoniali il quale assicuri in misura crescente che essi riflettono lo specifico profilo di rischio di ciascuna banca. A tale fine, il Comitato propone talune modifiche al metodo standard per il calcolo del rischio di credito, che continuerà ad applicarsi alla maggior parte delle banche.

38. Il Comitato riconosce tuttavia l'intrinseca attrattiva di un sistema basato su una valutazione quantitativa e qualitativa dell'esposizione al rischio creditizio effettuata dalla banca stessa. Il Comitato ritiene pertanto che un sistema incentrato sui rating interni possa costituire la base per la determinazione dei requisiti patrimoniali per alcune banche più sofisticate. In consultazione con gli operatori, esso esaminerà le principali questioni connesse con un simile sistema e cercherà di metterlo a punto contemporaneamente alla revisione del metodo standard. Il Comitato presenterà un'analisi più dettagliata della propria proposta in merito in un prossimo documento di consultazione.

39. Nell'ambito di questi lavori il Comitato:

- analizzerà i sistemi interni delle banche per l'attribuzione di rating;
- valuterà i criteri quantitativi e qualitativi ad uso delle autorità di vigilanza per il riconoscimento, la validazione e il monitoraggio dei sistemi interni delle banche per l'attribuzione di rating;
- esaminerà le metodologie per correlare i requisiti patrimoniali ai rating interni. Per esempio, le banche potrebbero strutturare le loro categorie interne di rating secondo le ponderazioni standard o un sistema di ponderazioni ampliato, oppure il Comitato potrebbe definire un requisito patrimoniale che rifletta esplicitamente il rating interno. In proposito, il Comitato si attende che la soluzione adottata in prima istanza per un sistema basato sui rating interni sia tale da consentire un accettabile

compromesso fra funzionalità operativa e solidità concettuale all'atto della sua applicazione, per esempio un sistema che raccordi i rating interni a un numero ampliato di fattori di ponderazione standard.

40. Il Comitato porrà anche grande cura nell'assicurare che il requisito patrimoniale obbligatorio secondo questo sistema sia elaborato con accuratezza e in modo da garantire coerenza con il metodo standard. Il secondo e il terzo pilastro dello schema di regolamentazione del patrimonio svolgeranno parimenti un ruolo centrale nell'approccio basato sui rating interni. Il processo di controllo prudenziale sarà importante per determinare la fondatezza, accuratezza e comparabilità dei sistemi di rating interni tra le banche. Il Comitato sta inoltre prendendo in considerazione un rafforzamento della disciplina di mercato in un senso molto più ampio; misure a sostegno di questo obiettivo saranno incorporate nel sistema basato sui rating interni (ad esempio, subordinando l'attribuzione di ponderazioni più basse al rispetto degli SDDS per la ponderazione dei crediti verso mutuatari sovrani).

41. I paragrafi che seguono illustrano alcuni degli aspetti che il Comitato svilupperà in maggior dettaglio in un suo prossimo documento di consultazione concernente il sistema basato sui rating interni e considerano come tale approccio potrebbe essere applicato in pratica.

1) Vantaggi e svantaggi dell'impiego di rating interni ai fini dell'adeguatezza patrimoniale

42. I rating interni del rischio di credito sono utilizzati da molte banche a tecnologia più sofisticata per sintetizzare il rischio inerente a singole esposizioni creditorie e vengono incorporati in misura crescente nelle varie funzioni delle banche, comprese le applicazioni operative (ad esempio, per stabilire i requisiti per l'approvazione di fidi), nonché la gestione e l'analisi dei rischi (comprese le analisi di "pricing" e di redditività e l'allocazione interna di capitale).

43. Il Comitato riconosce che i rating interni possono incorporare informazioni supplementari sulla clientela che di norma sono fuori della portata delle istituzioni esterne di valutazione del merito creditizio, quali il monitoraggio dettagliato dei conti di clienti e una maggiore conoscenza delle eventuali garanzie personali e reali. I rating interni possono inoltre coprire una gamma assai più ampia di debitori, fornendo valutazioni sulla qualità creditizia di singoli individui e di imprese medio-piccole sotto forma di punteggio, e valutazioni degli affidati più importanti privi di rating sulla base di un'analisi dettagliata. Pertanto, offrendo parallelamente al metodo standard un'alternativa basata sui rating interni, il Comitato si augura che le banche siano incoraggiate a sviluppare e perfezionare ulteriormente le tecniche interne di gestione e misurazione del rischio di credito, piuttosto che fare eccessivo affidamento sulle valutazioni del merito creditizio compiute da istituzioni esterne specializzate.

44. Inoltre, un sistema basato su rating interni presenta talune analogie con i modelli del rischio di credito, in termini di affidamento sulle valutazioni interne delle banche e di modalità concettuali di misurazione del rischio; esso potrebbe quindi fornire alle banche un incentivo ad affinare ulteriormente le tecniche di gestione del rischio di credito, aprendo la strada a una futura transizione verso i modelli integrali per il rischio di credito.

45. Indipendentemente dai menzionati vantaggi dei rating interni, il loro impiego per la determinazione dei requisiti patrimoniali minimi rappresenterebbe una notevole innovazione per le autorità di vigilanza rispetto al metodo standard proposto. Il rapporto di sostituzione fra l'attuale sistema, diretto ma semplicistico, e l'accuratezza e la copertura potenzialmente maggiori che potrebbero offrire i sistemi di rating interni deve essere valutato attentamente, in considerazione delle vaste implicazioni che potrebbero derivarne sia per le banche sia per le autorità di vigilanza. La mancanza di omogeneità fra i sistemi di rating di banche diverse, insieme al ruolo centrale di fattori di rischio soggettivi e di considerazioni aziendali nell'attribuzione dei rating interni, costituisce un importante ostacolo alla comparabilità fra istituzioni e paesi. Inoltre, dati i molteplici ruoli dei rating interni nella gestione complessiva del rischio, potrebbero sorgere problemi da un loro utilizzo per la determinazione dei requisiti patrimoniali minimi. Pertanto, il Comitato esaminerà attentamente tali questioni e le metodologie per correlare i requisiti patrimoniali ai rating interni. Alcune considerazioni sono illustrate di seguito.

2) *Implicazioni pratiche per le autorità di vigilanza*

46. Poiché l'uso da parte delle banche dei sistemi di rating interni per determinare i requisiti patrimoniali minimi sarebbe subordinato all'approvazione preventiva delle autorità di vigilanza, una questione cruciale che si pone nel considerare tale approccio riguarda il modo in cui le autorità di vigilanza dovrebbero valutare l'adeguatezza complessiva dei sistemi di rating delle banche. Per affrontare questa e altre questioni fondamentali, il Comitato dovrà innanzitutto esaminare i fattori che influenzano i sistemi interni delle banche e valutare le metodologie che queste possono utilizzare per tradurre i rating interni in un parametro comune. Sarebbe poi possibile elaborare criteri qualitativi e quantitativi su cui le autorità di vigilanza potrebbero basarsi per esaminare e convalidare i sistemi di rating interni.

47. Nell'analizzare la struttura del sistema di rating di una banca da impiegare per la determinazione dei requisiti patrimoniali, le autorità di vigilanza dovranno stabilire se il numero delle classificazioni sia sufficiente ad assicurare un'adeguata differenziazione tra la gamma di rischi presenti nelle esposizioni di un'istituzione. Inoltre, esse dovranno considerare se la scala dei rating utilizzata per finalità gestionali sia adeguatamente collegata a una definizione di perdita misurabile. Per esempio, si avrebbero risultati ben diversi fra sistemi che misurano unicamente la probabilità di insolvenza di un debitore e sistemi che considerano anche i tassi di recupero qualora l'insolvenza si verifichi.

48. Le autorità di vigilanza dovrebbero anche considerare se tutti i fattori di rischio sono appropriatamente incorporati nei criteri per l'attribuzione delle esposizioni alle varie categorie di rating, e se tali criteri sono sufficientemente chiari ed espliciti. La chiarezza e la precisione del processo di attribuzione non solo favorirebbero rating coerenti e accurati, ma consentirebbero anche di verificare a posteriori se le perdite su operazioni che presentano le caratteristiche specificate corrispondono alle previsioni delle banche. Ciò potrebbe segnalare la necessità di correggere i criteri di rating oppure le caratteristiche delle perdite attribuite a una certa graduazione di rischio. Inoltre, le autorità di vigilanza dovrebbero assicurarsi che i procedimenti e i controlli di una banca garantiscano l'attribuzione e/o la revisione dei rating a opera di personale qualificato non coinvolto nel processo di approvazione del credito o nelle decisioni di "pricing".

49. Infine, nel valutare le caratteristiche delle perdite attribuite a ciascuna graduazione di rischio, le autorità di vigilanza dovrebbero assicurarsi che una banca sia in grado di giustificare le proprie stime sulla base di dati storici significativi tratti dalla propria esperienza o, alternativamente, da rilevazioni sull'incidenza storica delle perdite subite da terzi su strumenti comparabili con i crediti oggetto di rating. In generale, ciò richiederebbe altresì che tutti i crediti classificati con la stessa graduazione presentino le medesime caratteristiche di perdita ex ante e che i criteri e il processo di rating tengano in debita considerazione la natura del credito, le garanzie reali e personali e altre caratteristiche per consentire un tale raffronto.

3) *Interazione con altre parti dello schema di regolamentazione del patrimonio*

50. Il Comitato esaminerà inoltre come l'uso dei rating interni possa raccordarsi alle ponderazioni del rischio, alle altre parti dello schema di regolamentazione del patrimonio e, quindi, ai coefficienti patrimoniali. Una possibilità consisterebbe nel correlare i rating interni delle banche alle ponderazioni standard per il rischio o a un insieme allargato di ponderazioni proposte per l'Accordo. Ciò potrebbe consentire una più chiara comparazione dei requisiti patrimoniali per differenti attività o esposizioni, indipendentemente dalla fonte della valutazione del credito, e potrebbe essere abbinato a un perfezionamento dello schema di ponderazione dei rischi. In proposito, il Comitato si attende che la soluzione adottata in prima istanza per correlare i requisiti patrimoniali ai rating interni sia tale da consentire un accettabile compromesso fra funzionalità operativa e solidità concettuale all'atto della sua applicazione, per esempio un sistema che raccordi i rating interni a un insieme ampliato di fattori di ponderazione. Un'altra possibilità, forse a più lungo termine, potrebbe essere quella di consentire che le stime di perdita formulate dalla banca stessa – come le probabilità di insolvenza, unitamente ad altre considerazioni – si traducano direttamente in un requisito patrimoniale per l'esposizione considerata, a condizione che l'autorità di vigilanza abbia riconosciuto l'adeguatezza della metodologia seguita dalla banca a tal fine. Tuttavia, ciò richiederebbe che venissero superate talune difficoltà, come la stima delle probabilità di perdita per mezzo, ad esempio, di misure della frequenza di insolvenza attesa ("Expected Default Frequency" – EDF) e della connessa funzione di densità della probabilità ("Probability Density Function" – PDF), la valutazione delle metodologie concettuali adottate per stimare la PDF (come il periodo di detenzione e la definizione di evento creditizio), nonché la validazione e la limitatezza dei dati.

51. In considerazione della varietà di fattori che una banca può aver tenuto presenti nel determinare il proprio requisito patrimoniale, l'interazione con le altre parti dello schema di adeguatezza patrimoniale potrebbe differire notevolmente da banca a banca. Ad esempio, potrebbe variare la misura in cui l'approccio standard alle tecniche di attenuazione del rischio di credito continuerebbe ad applicarsi a un'istituzione e la misura in cui, semmai, il requisito patrimoniale per gli altri rischi dovrebbe essere modificato. Il Comitato intende approfondire ulteriormente queste interazioni e si attende un fattivo scambio di idee con gli operatori su tali questioni.

D. *Trattamento del portafoglio bancario – Modelli per il rischio di credito*

52. Il Comitato ha anche preso in considerazione la possibilità di impiegare i modelli per la misurazione del rischio di credito sull'intero portafoglio al fine di determinare i requisiti

patrimoniali obbligatori²². Il Comitato raccomanda l'utilizzo e l'ulteriore sviluppo di tali modelli. A suo giudizio, essi possono contribuire a migliorare la gestione interna del rischio e si prestano ad essere potenzialmente impiegati a fini di vigilanza. Tuttavia, prima che un approccio basato sui modelli di portafoglio possa essere integrato nel processo formale per la determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito, le autorità di vigilanza dovranno essere sicure che i modelli non solo vengono utilizzati per un'attiva gestione del rischio, ma si fondano anche su basi concettualmente corrette, sono convalidati empiricamente e producono coefficienti patrimoniali comparabili fra le varie istituzioni. Per il momento, devono essere ancora superati ostacoli significativi, riguardanti principalmente la disponibilità dei dati e la validazione dei modelli, prima che questi obiettivi possano essere realizzati.

53. Il Comitato esaminerà il modo in cui, dopo ulteriori elaborazioni e verifiche, i modelli per il rischio di credito possano svolgere un ruolo esplicito nella determinazione dei requisiti patrimoniali obbligatori. A tale scopo, esso intende seguire da vicino i progressi compiuti in questo campo e spera di poter instaurare un dialogo costruttivo con gli operatori del settore.

E. Tecniche di attenuazione del rischio di credito

54. L'Accordo del 1988 riconosceva, a fini di vigilanza, talune tecniche utilizzate dalle banche per ridurre il rischio di credito a fronte di prestiti o altre esposizioni mediante l'assunzione di garanzie reali o personali di soggetti terzi. La questione dell'eventuale ampliamento dell'ambito di riconoscimento di queste tecniche è trattata nella successiva sezione riguardante le garanzie reali, le garanzie personali e la compensazione di posizioni in bilancio. I paragrafi che seguono considerano altri aspetti di tali tecniche di attenuazione del rischio di credito.

55. A questo riguardo, l'Accordo del 1988 accennava alla possibilità di riconoscere a fini patrimoniali la prassi di compensare transazioni con la stessa controparte nel quadro di accordi giuridicamente vincolanti. L'Accordo è stato successivamente emendato in tal senso. Inoltre, nell'aprile 1998 il Comitato proponeva di riconoscere in maniera assai limitata gli accordi di compensazione di posizioni in bilancio. Pur avendo avviato in passato un processo di consultazione su alcuni di questi aspetti, il Comitato ritiene ora che sia proficuo procedere a consultazioni sull'intera materia nel quadro della presente revisione dell'Accordo.

56. L'attuale approccio dell'Accordo relativamente al riconoscimento di talune tecniche di attenuazione del rischio di credito riflette in gran parte lo stadio di sviluppo della gestione del rischio all'epoca dell'approvazione dell'Accordo. Esso rispecchia anche l'opinione del Comitato circa il punto di equilibrio fra regole semplici da applicare e verificare e regole che consentirebbero alle banche una maggiore flessibilità, ma che comporterebbero un processo molto più intenso di sorveglianza e di validazione da parte delle autorità di vigilanza. A quell'epoca, le tecniche riconosciute si limitavano per lo più all'assunzione di garanzie reali e personali da parte di banche, sotto forma di lettere di credito standby, o da parte di governi. Nell'ultimo decennio, sia l'uso sia la varietà delle tecniche e degli strumenti impiegati per

²² Si veda la precedente nota 6.

attenuare o coprire il rischio di credito sono aumentati significativamente, e si è accresciuta la capacità di gestione dei rischi connessi. Il più ampio utilizzo è stato in parte favorito dallo sviluppo di nuove tecniche specificamente concepite per permettere alle banche di disaggregare e controllare meglio i loro rischi. In particolare, sono divenute sempre più diffuse le garanzie bancarie sotto forma di derivati creditizi. Questi sviluppi hanno avuto importanti ripercussioni sul profilo del rischio di credito di molte banche.

57. Il Comitato è consapevole dei vantaggi che possono derivare dall'uso delle tecniche di attenuazione del rischio di credito e del ruolo chiave che esse possono svolgere in una gestione prudente dei rischi. Conseguentemente, esso ritiene importante che lo schema di regolamentazione del patrimonio preveda un più ampio riconoscimento di tali tecniche.

58. L'uso sempre più diffuso di strumenti di copertura del rischio di credito ha posto il quesito di quale sia il modo migliore di riconoscere a fini patrimoniali le riduzioni del rischio creditizio ottenute mediante l'impiego di apposite tecniche. La questione può essere considerata sotto due aspetti. Da un lato, si pone il problema di come trattare, a fini patrimoniali, i rischi residuali che permangono in presenza di un'imperfetta copertura del rischio di credito (ad esempio, quando la scadenza dello strumento di copertura è più breve di quella dell'esposizione). Dall'altro, si tratta di stabilire in che misura debba essere previsto il riconoscimento a fini patrimoniali di riduzioni del rischio di credito derivanti dall'uso di tali tecniche o, in altri termini, se e in che modo possa essere introdotto un alleggerimento patrimoniale maggiore di quello previsto dall'approccio attuale basato sul principio di sostituzione, secondo cui la ponderazione per il rischio della garanzia reale o del garante sostituisce quella dell'esposizione sottostante.

59. Il Comitato ha discusso il modo di affrontare questi problemi. Nella ricerca di soluzioni, è essenziale soppesare i benefici di una misurazione accurata degli effetti di attenuazione del rischio di credito a fini di vigilanza, da un lato, e il vantaggio di mantenere uno schema di regolamentazione del patrimonio relativamente semplice, dall'altro. La ricerca di accuratezza dovrebbe essere intesa piuttosto come rafforzamento degli incentivi a una gestione prudente del rischio; d'altra parte, una maggiore accuratezza potrebbe essere ottenuta solo a costo di una crescente complessità. Vi è inoltre l'esigenza di trovare il punto di equilibrio fra un requisito patrimoniale appropriato per coperture imperfette del rischio e un alleggerimento patrimoniale che dia sufficiente riconoscimento a corrette tecniche di attenuazione del rischio. Per ottenere il riconoscimento di tali tecniche, le banche dovranno assicurare di disporre di una solida base legale a fronte della tecnica utilizzata e di un efficace processo di controllo dei rischi. Ad esempio, come ha fatto notare il Comitato, per la compensazione di posizioni in bilancio è essenziale che una banca controlli in modo corretto le relative esposizioni su base netta. Nel formulare commenti sulle parti che seguono, è importante che le banche indichino in che modo siano soddisfatte queste condizioni.

1) *Rischi residuali*

60. I rischi residuali sorgono, come si è detto, quando una copertura è imperfetta. Una copertura imperfetta può ridurre il rischio di credito, ed è quindi auspicabile, ma al tempo stesso si rende necessario trattare in modo appropriato i rischi residuali. Tali rischi assumono svariate forme. Il rischio residuale di credito a termine si ha in presenza di *disallineamenti di scadenze*, laddove lo strumento di copertura si estingue prima dell'attività sottostante. Il rischio di base sorge quando l'esposizione e il relativo strumento di copertura sono soggetti a

potenziali *variazioni dei prezzi di mercato*, che potrebbero rendere insufficiente il valore della copertura. Un terzo tipo di rischio residuale è connesso con *disallineamenti di attività* e si determina quando un'esposizione è coperta da un derivato creditizio la cui attività di riferimento presenta caratteristiche di rischio differenti. Questi rischi residuali e il punto di vista del Comitato sui possibili approcci per il loro trattamento a fini patrimoniali sono discussi di seguito.

(i) *Disallineamenti di scadenze*

61. Il vigente Accordo non richiede specificamente che la scadenza di uno strumento di copertura del rischio di credito coincida con quella dell'attività sottostante. Di conseguenza, i paesi hanno adottato prassi differenti nel trattamento di questi strumenti. Talune autorità di vigilanza non riconoscono alcuna copertura a fini patrimoniali se la scadenza non coincide con quella dell'attività sottostante. Altre accordano in genere un alleggerimento patrimoniale quando la scadenza della copertura è più breve di quella dell'attività sottostante e sono previste procedure apposite per il trattamento del rischio residuale, ma certo, di credito a termine. Altre ancora non riconoscono coperture disallineate quando la posizione di copertura (come un'attività compensata con una posta rettificativa del passivo) comporta una ponderazione di rischio dello 0%, ma le permettono allorché l'esposizione coperta (come un'attività garantita da un derivato di credito fornito o emesso da una banca) comporta una ponderazione di rischio più alta, che assicuri una qualche copertura patrimoniale del rischio di credito a termine.

62. Il Comitato ritiene necessaria una maggiore coerenza nel trattamento patrimoniale di vigilanza delle coperture con disallineamenti di scadenze.

63. Il modo più semplice per trattare il rischio residuale di credito a termine sarebbe quello di non consentire il riconoscimento a fini patrimoniali degli effetti di riduzione del rischio delle coperture laddove vi sia un disallineamento di scadenze. Un simile approccio non creerebbe tuttavia alcun incentivo all'assunzione di coperture, né a una prudente gestione dei rischi.

64. Un'alternativa consisterebbe nel riconoscere anche le coperture con scadenze disallineate, ma subordinatamente all'applicazione di un requisito patrimoniale aggiuntivo nella forma di una semplice maggiorazione a fronte del rischio non coperto. Vi sono in proposito due problemi da risolvere. Il primo riguarda la scelta delle maggiorazioni appropriate. Il secondo consiste nello stabilire se questo approccio sia prudente quando la copertura assicuri solo una protezione a breve termine. Su quest'ultimo punto, il Comitato sta considerando la possibilità di stabilire una scadenza residua minima per la copertura, ad esempio un anno, al disotto della quale la copertura stessa non sarebbe riconosciuta. Si potrebbe rinunciare ad applicare la maggiorazione se la scadenza residua della copertura fosse più lunga di un determinato periodo, per esempio due o tre anni. Tale rinuncia rifletterebbe l'idea secondo cui il rischio di credito residuale desta minori preoccupazioni ove sorga a una data futura, dal momento che la banca dispone di più tempo per affrontare i potenziali problemi futuri. Il Comitato desidera ricevere commenti su tali questioni e sul modo migliore di contemperare i requisiti in termini patrimoniali e di scadenze con i processi di gestione del rischio e le prassi di mercato.

(ii) *Variazioni dei prezzi di mercato*

65. Le esposizioni e gli strumenti di copertura sono soggetti a potenziali variazioni future dei prezzi di mercato che possono rendere insufficiente la protezione (salvo che vi siano adeguate garanzie aggiuntive e una frequente rivalutazione ai prezzi correnti di mercato). Una posizione pienamente garantita oggi può non risultare completamente coperta se il valore di mercato dello strumento di copertura scende al disotto di quello dell'obbligazione sottostante. Questo rischio di base si verifica soprattutto quando un'esposizione è coperta da una garanzia reale diversa dal contante, ma può anche sorgere in fase di compensazione, per esempio se l'attività è denominata in una valuta diversa da quella della passività di compenso.

66. L'Accordo attuale riconosce l'esposizione potenziale futura connessa con i contratti derivati fuori bilancio, richiedendo una copertura patrimoniale aggiuntiva sotto forma di maggiorazione. Non considera invece il rischio di base, se non nella misura in cui non è consentita la compensazione di posizioni in bilancio denominate in valute diverse.

67. Il Comitato ha preso in considerazione la possibilità di impiegare il medesimo approccio delle maggiorazioni adottato per le posizioni fuori bilancio, oppure un approccio basato su scarti di garanzia in cui il valore dello strumento di copertura sia scontato a un tasso prefissato. Ciascuna di queste soluzioni affronterebbe il problema delle esposizioni potenziali non coperte connesse con avverse condizioni di mercato, come analizzato nel documento del Comitato *Banks' Interactions with Highly Leveraged Institutions*²³. Sebbene l'approccio delle maggiorazioni abbia il pregio di essere coerente con il trattamento dei contratti derivati fuori bilancio, esso non fornisce alle banche incentivi adeguati, poiché la posizione comporterebbe comunque una maggiorazione, indipendentemente dall'entità delle garanzie aggiuntive. Inoltre, le maggiorazioni stabilite per i contratti derivati potrebbero non risultare appropriate per le posizioni in bilancio. L'approccio basato sugli scarti di garanzia, per contro, non imporrebbe un fattore di maggiorazione su una posizione con adeguate garanzie eccedenti. La determinazione della misura appropriata delle maggiorazioni o degli scarti di garanzia richiederebbe tuttavia una notevole ricerca empirica, in cui sarebbero determinanti le ipotesi assunte sia per il periodo effettivo di detenzione sia per la volatilità di prezzo. Il Comitato invita a formulare commenti sul metodo migliore da seguire.

(iii) *Disallineamenti di attività*

68. Quando l'attività di riferimento e l'attività sottostante di un derivato di credito non sono identiche – ossia quando vi è disallineamento di attività – l'efficacia della protezione può risultare ridotta. Il Comitato si è posto il problema se sia sufficiente richiedere clausole di inadempienza indiretta e un alto grado di correlazione fra i due strumenti. Esso è giunto alla conclusione che non esiste al momento una metodologia soddisfacente per assicurare (e dimostrare) che elevate correlazioni forniscono una copertura contro il rischio di disallineamento di attività. Di conseguenza, affinché il derivato di credito abbia un effetto di riduzione del coefficiente patrimoniale sull'obbligazione sottostante è necessario, a giudizio del Comitato, che l'attività di riferimento e quella sottostante siano state emesse dallo stesso

²³ Si veda la precedente nota 7.

obbligato, che l'attività di riferimento sia di rango pari o subordinato a quello dell'attività sottostante e che siano previste clausole di inadempienza indiretta.

2) *Grado di riduzione del rischio*

69. Il Comitato è consapevole del fatto che l'Accordo non coglie pienamente il grado di riduzione del rischio che può essere ottenuto mediante apposite tecniche di attenuazione. Nel vigente approccio basato sul principio di sostituzione, la ponderazione di rischio della garanzia reale o del garante sostituisce semplicemente quella dell'obbligato principale sottostante. Ad esempio, un prestito con una ponderazione del 100% garantito da una banca ottiene la medesima ponderazione di rischio del 20% prevista per la banca garante. Tuttavia, nell'esempio citato una banca subirebbe una perdita solo se tanto l'obbligato principale quanto il garante si rendessero inadempienti.

70. Su questa base, sarebbe forse più appropriato che la misura del requisito patrimoniale dipendesse dalla correlazione fra le probabilità di inadempienza dell'obbligato principale e quella della banca garante. Se l'inadempienza del garante si accompagnasse certamente a quella dell'obbligato, sarebbe allora appropriato l'attuale approccio basato sul principio di sostituzione. Se invece questa correlazione fosse molto debole, sarebbe giustificato un requisito patrimoniale inferiore a quello attualmente previsto. A questo riguardo, il Comitato ha considerato la possibilità di tener conto dell'effetto della probabilità congiunta di inadempienza, applicando un semplice fattore di riduzione al coefficiente patrimoniale attualmente risultante dalla sostituzione della ponderazione di rischio dell'obbligato sottostante con quella dello strumento di copertura. Un tale fattore dovrebbe essere fissato a un livello prudentemente basso.

71. Il Comitato concorda sulla logica di riconoscere i benefici di ciò che si configura essenzialmente come un effetto di riassicurazione e desidererebbe rafforzare gli incentivi a una corretta gestione dei rischi. Nondimeno, esso ha individuato vari punti problematici. In primo luogo, l'effetto della probabilità congiunta di inadempienza sopra descritto non è simmetrico; il fallimento della banca garante esporrebbe nuovamente la banca verso l'obbligato principale e quindi al rischio di una sua futura inadempienza. A questo riguardo, va notato che le banche spesso usano tecniche di attenuazione del rischio di credito per gestire le loro esposizioni di qualità più scadente, alle quali potrebbe senz'altro essere applicato un requisito patrimoniale maggiore del coefficiente standard dell'8%. In secondo luogo, un eventuale riconoscimento dell'effetto della probabilità di duplice inadempienza potrebbe accrescere le opportunità di arbitraggio prudenziale e non conciliarsi con l'approccio semplificato che il metodo standard dell'Accordo continua a seguire per differenziare il rischio di credito inerente agli obbligati sottostanti. In terzo luogo, poiché alcuni garanti possono presentare forti concentrazioni in una particolare forma di rischio, l'esperienza storica mostra che le correlazioni di inadempienza sono praticamente più elevate in periodi di rallentamento ciclico o settoriale. Infine, potrebbe non essere semplice calibrare appropriate misure di riduzione del rischio legate all'effetto della probabilità di duplice inadempienza senza dover ricorrere ai modelli per il rischio di credito.

72. I paragrafi precedenti hanno trattato le tecniche di attenuazione del rischio in termini generali. Il punto di equilibrio ricercato consiste nel dare dovuta considerazione all'effettiva riduzione del rischio, assicurando nel contempo che sia richiesta un'adeguata dotazione patrimoniale a fronte dei rischi residuali. Esiste un'ampia gamma di tecniche di attenuazione

del rischio, compresi i derivati di credito, le garanzie reali e la compensazione delle posizioni in bilancio. Sebbene ognuna sia in grado di ridurre il rischio di credito, diverso è il modo con cui ciascuna di esse permette a una banca di controllare i rischi residuali, come il rischio connesso con disallineamenti di scadenze ("roll-off risk"). Ciò implica che il grado di riconoscimento dell'attenuazione del rischio e il trattamento del rischio residuale possono dover differire fra i diversi prodotti. Il Comitato è interessato a ricevere commenti che individuino tali differenze.

3) *Garanzie reali, garanzie personali e compensazione di posizioni in bilancio*

73. Come indicato nella precedente sezione, l'Accordo del 1988 riconosceva in certa misura la riduzione del rischio di credito risultante dall'assunzione di garanzie reali e il rilascio di garanzie di terzi. Quando un'esposizione è assistita da garanzia reale in contante o in titoli emessi da amministrazioni centrali o da enti del settore pubblico di un paese dell'area OCSE o da una banca multilaterale di sviluppo, essa è soggetta alla ponderazione (bassa o nulla) abbinata alla garanzia reale stessa. Questo ambito alquanto ristretto di riconoscimento delle garanzie reali era stato considerato appropriato in considerazione delle differenti prassi seguite dalle banche nei vari paesi in materia di garanzie reali e delle diverse esperienze con riguardo alla stabilità di valore delle attività materiali e finanziarie portate a garanzia. Analogamente, le tipologie di garanzia personale ammesse attualmente dall'Accordo sono limitate a quelle rilasciate da: amministrazioni centrali o enti del settore pubblico di paesi OCSE; banche e società di intermediazione mobiliare con sede in paesi OCSE; banche di paesi non appartenenti all'area OCSE quando la transazione sottostante abbia una scadenza residua fino a un anno; banche multilaterali di sviluppo. Le esposizioni coperte da garanzie di tali organismi sono soggette alla ponderazione bassa o nulla assegnata a un credito diretto verso il garante. Nel caso di esposizioni coperte solo parzialmente da garanzie reali o personali, soltanto la parte coperta beneficia di una ponderazione ridotta.

74. Nel quadro della presente revisione dell'Accordo, il Comitato ha considerato se ed eventualmente come ampliare l'ambito delle garanzie personali e delle garanzie reali ammissibili. Esso propone di allargare la gamma dei garanti idonei a quelli soggetti a una ponderazione più bassa di quella dell'esposizione sottostante.

75. Il Comitato desidera fornire alle banche incentivi all'impiego di garanzie reali per ridurre il rischio di credito ove appropriato. Esso sta quindi considerando di estendere l'ambito delle garanzie reali ammissibili a tutte le attività finanziarie – non soltanto ai titoli negoziabili – che comportino una ponderazione di rischio minore di quella dell'esposizione sottostante, a condizione che la garanzia reale sia sorretta da un solido parere legale e abbia un valore di realizzo facilmente determinabile. Gli strumenti idonei a far parte del portafoglio di negoziazione potrebbero in genere soddisfare quest'ultima condizione. Le garanzie reali ammissibili potrebbero comprendere, ad esempio, partite in corso di ricezione di società con rating AAA/AA o flussi monetari associati a contratti su strumenti derivati. Il Comitato osserva che l'effetto di tale estensione potrebbe essere significativo. Esso invita a far pervenire commenti sull'allargamento della gamma di garanzie reali ammissibili a fini patrimoniali oltre al contante e ai titoli negoziabili ed è interessato in particolare a opinioni su come conciliare un maggior riconoscimento della riduzione del rischio con l'esigenza di contenere le preoccupazioni di ordine prudenziale.

76. Il Comitato ha anche deciso che, subordinatamente a certe condizioni, l'ambito della compensazione di posizioni in bilancio dovrebbe essere esteso a tutte le attività e passività nel portafoglio bancario. Prima di attuare ciò, il Comitato desidera tuttavia approfondire le implicazioni di questo approccio e considerarne l'applicazione alla luce delle altre tecniche di attenuazione del rischio sopra discusse.

77. Il Comitato invita a far pervenire commenti su questa materia, richiamando nuovamente l'attenzione soprattutto su come controbilanciare un maggior riconoscimento degli effetti di riduzione del rischio con adeguate regole prudenziali.

F. Trattamento degli altri rischi

1) *Rischio di tasso d'interesse nel portafoglio bancario*

78. Il Comitato è consapevole della rilevanza del rischio di tasso d'interesse nel portafoglio bancario di alcune istituzioni. Di conseguenza, esso propone di definire un requisito patrimoniale a fronte di questa tipologia di rischio per le banche che presentino un'esposizione significativamente superiore alla media ("outliers"). A questo riguardo, il Comitato intende esaminare gli sviluppi nelle metodologie, cui si fa riferimento nella proposta contenuta nel documento dell'aprile 1993 sulla misurazione delle esposizioni bancarie al rischio di tasso d'interesse,²⁴ per individuare questo tipo di banche "anomale". Il Comitato invita gli operatori a formulare commenti su quali metodologie si possano sviluppare in proposito alla luce delle prassi correnti.

79. L'approccio che il Comitato sta considerando per individuare le banche "anomale" comprende anche la valutazione di fattori qualitativi, come l'adeguatezza del processo interno di gestione del rischio, e sarebbe quindi strettamente legato al secondo pilastro dello schema di regolamentazione del patrimonio. Il Comitato ritiene inoltre opportuno che si tenga conto dell'osservanza da parte delle banche di corrette prassi di gestione del rischio di tasso d'interesse, come quelle indicate dal Comitato nel 1997²⁵. A questo riguardo, esso riconosce che molte grandi banche si avvalgono di elaborate tecniche di misurazione del rischio di tasso d'interesse come parte integrante del loro processo di gestione del rischio. Alcune di esse utilizzano propri modelli interni di VAR o altri modelli per cogliere il rischio di tasso d'interesse sia nel portafoglio bancario sia in quello di negoziazione. Pur trattandosi di tecniche ben consolidate per la misurazione di questo tipo di rischio, il Comitato rileva che permangono questioni controverse a riguardo del processo di misurazione, come la quantificazione della durata finanziaria per la base permanente di depositi. Di conseguenza, esso ritiene che sia necessario un certo margine di discrezionalità a livello nazionale per la definizione delle banche "anomale" e la metodologia di calcolo del rischio di tasso d'interesse nel portafoglio bancario.

²⁴ *Misurazione dell'esposizione delle banche al rischio di tasso d'interesse (Measurement of Banks' Exposure to Interest Rate Risk)*, documento a fini di consultazione del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (aprile 1993).

²⁵ *Principi per la gestione del rischio di tasso d'interesse (Principles for the Management of Interest Rate Risk)*, Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (settembre 1997).

80. Vi sono anche altre importanti differenze, concernenti il rischio di tasso d'interesse, fra il portafoglio bancario e quello di negoziazione che richiederebbero di essere trattate esaurientemente. In linea di principio, entrambi gli approcci contenuti nell'Emendamento dell'Accordo riguardante i rischi di mercato (ossia l'approccio standard e quello basato sui modelli interni) potrebbero essere applicati anche al trattamento del rischio di tasso d'interesse nel portafoglio bancario.

81. Il Comitato ha intrapreso ulteriori lavori per determinare gli incentivi che deriverebbero alle banche da requisiti espliciti per il rischio di tasso d'interesse nel portafoglio bancario indipendentemente dal regime proposto, nonché l'impatto che qualsiasi modifica potrebbe avere sulle anomalie tra il portafoglio bancario e quello di negoziazione. Il Comitato chiede alle banche specifici commenti sul modo migliore di applicare e calibrare un coefficiente patrimoniale a fronte del rischio di tasso d'interesse per le banche con un'esposizione significativamente superiore alla media e su come definire tali istituzioni "anomale".

2) *Altri rischi*

82. Il Comitato riconosce l'importanza per le banche dei rischi diversi da quelli di credito e di mercato e ritiene che una rigorosa struttura di controlli sia essenziale ai fini di una loro prudente gestione e allo scopo di limitare l'esposizione a tali rischi; ulteriori passi sono tuttavia necessari per assicurare una sana gestione delle istituzioni bancarie. Gli approcci analitici per trattare questa ampia categoria di rischi sono attualmente in fase embrionale. Per esempio, la maggior parte delle banche ha iniziato solo di recente a elaborare uno schema destinato a misurare e monitorare esplicitamente il rischio operativo. Altre fattispecie di questa ampia categoria, come il rischio legale e di reputazione, rappresentano parimenti una sfida per i processi di gestione del rischio delle banche, essendo anch'esse difficili da quantificare.

83. Nonostante queste difficoltà, il Comitato ritiene tuttavia che tali rischi siano sufficientemente importanti per le banche da giustificare che esse dedichino le dovute risorse a quantificarne il livello e a includerli nella valutazione della loro adeguatezza patrimoniale complessiva. In una prospettiva di vigilanza, la crescente rilevanza di questa categoria di rischi ha indotto anche il Comitato a concludere che essi sono troppo importanti per non essere trattati separatamente nello schema di regolamentazione del patrimonio. Il Comitato propone pertanto di definire un esplicito requisito patrimoniale per gli altri rischi e sta studiando come ciò possa essere realizzato in pratica. Tuttavia, in mancanza di una prassi consolidata tra gli operatori, sarà difficile integrare il rischio operativo nello schema patrimoniale secondo modalità che riflettano effettivamente il grado di vulnerabilità. Il Comitato sollecita commenti sui vari approcci che permetterebbero di realizzare questo obiettivo.

84. Fra i possibili metodi per valutare la copertura patrimoniale a fronte dei rischi operativi, il Comitato ha individuato diverse opzioni, che vanno da un parametro semplice a varie tecniche di rappresentazione per modelli. Un parametro semplice potrebbe essere basato su una misura aggregata dell'attività della banca, come reddito lordo, proventi da commissioni, costi operativi, attività amministrate, attività totali corrette per le esposizioni fuori bilancio o una combinazione di tali misure. Questo parametro potrebbe essere tarato ancorandolo ai valori di bilancio. Particolare attenzione dovrà essere prestata alle possibilità di

arbitraggio prudenziale, a eventuali disincentivi che potrebbero scoraggiare un migliore controllo del rischio operativo e all'impatto patrimoniale per specifiche categorie di banche. Il Comitato invita a esprimere opinioni sul parametro da preferire.

85. Il Comitato è altresì consapevole del fatto che esistono altri possibili metodi per stabilire il patrimonio di vigilanza destinato alla copertura del rischio operativo. Una soluzione consisterebbe nel permettere alle istituzioni bancarie di far uso di modelli. Per questa opzione dovrebbero essere considerati con particolare riguardo la solidità del modello, la qualità dei dati, le prove di stress, la sensibilità del modello stesso a cambiamenti nelle variabili esogene e gli aspetti del rischio operativo non considerati (a seconda della qualità del modello, le autorità di vigilanza potrebbero comunque applicare un moltiplicatore o un altro fattore di aggiustamento ai risultati del modello). Il Comitato è del parere che attualmente solo pochissime banche, nella migliore delle ipotesi, abbiano un modello che risponda a questi criteri e che quindi tali modelli potrebbero essere usati soltanto in una fase successiva. Nondimeno, il Comitato invita le banche che ritengono di disporre di modelli ben funzionanti a riferire in merito.

86. Esiste una varietà di altri metodi usati dalle banche per l'allocazione del patrimonio a copertura del rischio operativo, che sembrano tuttavia difficili da impiegare attualmente per la determinazione del requisito patrimoniale di vigilanza. Si tratta, ad esempio, di misure basate sugli utili a rischio, la volatilità dei costi, le tecniche di valutazione per linee di attività comunemente in uso, il valore del marchio, il rischio comparato di un tipo di attività, le autovalutazioni non quantitative o gli eventi di perdita correlati a volumi di attività e confrontati con parametri di riferimento. Il Comitato invita le banche che usano tali metodi a formulare commenti.

87. Nel considerare i vari approcci alla definizione di un requisito patrimoniale per gli altri rischi, il Comitato è del parere che le autorità di vigilanza dovrebbero anche esprimere un giudizio qualitativo basato sulla loro valutazione dell'adeguatezza della struttura dei controlli di ciascuna istituzione. Nell'ambito di questo giudizio, le autorità di vigilanza dovranno tener conto della misura in cui le istituzioni valutano, misurano e controllano il rischio operativo²⁶.

G. Portafoglio di negoziazione

88. L'attuale Accordo presenta vari punti problematici, riconducibili alle differenze esistenti fra il portafoglio bancario e il portafoglio di negoziazione: i requisiti patrimoniali minimi per il rischio di credito sono stabiliti in contesti differenti per i due portafogli a causa di vari fattori, fra cui i diversi schemi di contabilizzazione e valutazione, l'orizzonte temporale assunto per il periodo di detenzione e le ponderazioni dei rischi. Per queste differenze, nel portafoglio di negoziazione i requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito sono potenzialmente più deboli per vari aspetti, incentivando le banche a effettuare

²⁶ A questo riguardo, le autorità di vigilanza dovrebbero anche considerare l'applicazione di requisiti patrimoniali aggiuntivi, per esempio per le banche esposte a rilevanti rischi di regolamento valutario. Il Comitato pubblicherà prossimamente un documento a fini di consultazione dal titolo *Supervisory Guidance for Managing Settlement Risk in Foreign Exchange Transactions*.

arbitraggi prudenziali fra i due portafogli. Pertanto, alla luce delle proposte di emendamento dei requisiti patrimoniali per il portafoglio bancario, il Comitato riesaminerà il trattamento delle posizioni nel portafoglio di negoziazione per assicurarne la coerenza e per ridurre gli incentivi ad arbitraggi prudenziali. D'altro canto, esso riconosce che la diversità nelle posizioni di questo portafoglio costituisce anch'essa un problema, dal momento che l'Accordo non tiene conto delle differenze nella liquidità dei vari strumenti. Per questa ragione, il Comitato considererà anche l'esigenza di un trattamento differenziato (interno, prudenziale, regolamentare) per le posizioni nel portafoglio di negoziazione che presentino solo un grado di liquidità moderato.

89. Come osservato nei rapporti del Comitato sulle istituzioni ad elevato grado di leva finanziaria²⁷, dati gli ampi e crescenti volumi di mercato, il trattamento di vigilanza delle operazioni pronti contro termine (in acquisto) nel portafoglio di negoziazione rappresenta anch'esso un argomento di specifico interesse. Al fine di considerare il potenziale rischio di controparte delle operazioni pronti contro termine, il Comitato propone di stabilire adeguati requisiti patrimoniali che riflettano la volatilità di prezzo dei titoli sottostanti e la frequenza con cui le posizioni sono valutate ai prezzi correnti di mercato. Questi requisiti devono essere coerenti con le regole di valutazione delle garanzie reali discusse nell'Allegato 2, Sezione E di questo documento. In aggiunta a questa proposta, il Comitato considererà ulteriori modi per dar seguito alle altre raccomandazioni contenute nei rapporti sulle istituzioni con elevata leva finanziaria.

²⁷

Si veda la precedente nota 7.

Allegato 3: Secondo pilastro – Controllo prudenziale dell'adeguatezza patrimoniale

1. Questa sezione riconosce esplicitamente il controllo prudenziale quale parte integrante dello schema di regolamentazione del patrimonio. Il processo di controllo prudenziale non deve essere considerato un elemento discrezionale, quanto piuttosto un complemento fondamentale sia dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori sia della disciplina di mercato. La finalità del controllo della situazione e della strategia patrimoniale di una banca da parte delle autorità di vigilanza è quella di assicurarne la coerenza con il profilo di rischio complessivo e di permettere un intervento tempestivo delle autorità stesse qualora la strategia patrimoniale non garantisca una copertura sufficiente dei rischi. Inoltre, le autorità di vigilanza accertano il rispetto delle norme prudenziali minime da parte della banca.

2. Il processo di controllo prudenziale dell'adeguatezza patrimoniale di una banca si basa su quattro principi complementari, illustrati in dettaglio di seguito:

- le autorità di vigilanza si attendono che le banche operino con un patrimonio superiore ai coefficienti minimi obbligatori; esse dovrebbero avere la facoltà di richiedere alle banche di mantenere una dotazione patrimoniale superiore al minimo;
- le banche dovrebbero disporre di un procedimento interno per determinare l'adeguatezza patrimoniale complessiva in rapporto al proprio profilo di rischio, nonché di una strategia volta al mantenimento dei livelli di patrimonializzazione;
- le autorità di vigilanza dovrebbero esaminare e valutare il processo interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale e la connessa strategia, nonché il rispetto dei coefficienti patrimoniali obbligatori;
- le autorità di vigilanza dovrebbero cercare di intervenire in una fase precoce per evitare che il patrimonio scenda al disotto di livelli prudenti.

A. Patrimonio superiore ai minimi obbligatori

3. Le autorità di vigilanza considerano i coefficienti patrimoniali obbligatori previsti dall'Accordo come requisiti minimi e si attendono che le banche abbiano una dotazione patrimoniale superiore a tali requisiti minimi, in misura appropriata al livello della loro esposizione al rischio. Per la determinazione del livello appropriato, le banche e le rispettive autorità di vigilanza devono prendere in considerazione una serie di fattori, tra cui:

- esperienza e qualità del management e del personale con funzioni chiave;
- propensione al rischio della banca e precedenti storici nella gestione del rischio;
- natura dei mercati nei quali opera la banca;
- qualità, affidabilità e volatilità degli utili;
- qualità del patrimonio e possibilità di accedere a nuovo capitale;

- diversificazione degli attivi e concentrazione dei rischi;
- profilo delle passività e della liquidità;
- complessità della struttura legale e organizzativa;
- adeguatezza dei sistemi di gestione e controllo dei rischi;
- azione di supporto e controllo fornita dagli azionisti;
- grado di controllo esercitato da altre autorità di vigilanza.

Queste considerazioni implicano che il margine appropriato al disopra dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori varia da banca a banca.

4. Nel valutare l'adeguatezza patrimoniale, e quindi la misura in cui una banca dovrebbe operare con un patrimonio superiore ai requisiti minimi obbligatori, le banche e le autorità di vigilanza devono tener conto degli effetti congiunturali e del generale contesto macroeconomico. Nell'ambito di questo processo di valutazione le banche dovrebbero effettuare rigorose simulazioni di stress al fine di individuare eventi o cambiamenti nelle condizioni di mercato che potrebbero avere effetti negativi, nonché valutare la propria capacità di farvi fronte. Queste simulazioni dovrebbero considerare anche l'impatto di scenari "worst case".

5. Nel quadro di tale processo le banche devono essere in grado di dimostrare la fondatezza degli obiettivi in termini di patrimonio definiti al proprio interno; le autorità di vigilanza dovrebbero esaminare, valutare e stabilire la compatibilità di questi obiettivi con il profilo di rischio complessivo della banca e il contesto operativo del momento. Inoltre, nel valutare l'adeguatezza patrimoniale complessiva di una banca, le autorità di vigilanza dovranno tenere conto della posizione relativa dell'istituzione nei mercati finanziari nazionali e internazionali e del rischio che essa possa essere all'origine di un'instabilità sistemica. Esse dovrebbero avere la facoltà di richiedere alle banche di mantenere una dotazione patrimoniale superiore ai coefficienti minimi obbligatori.

B. Valutazione interna dell'adeguatezza patrimoniale

6. Il Comitato riconosce che l'adeguatezza patrimoniale in rapporto al rischio economico è condizione necessaria per la solidità nel lungo periodo di un'istituzione finanziaria. Pertanto, oltre al rispetto dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori, come notato in precedenza, è essenziale che ciascuna istituzione effettui una valutazione critica della propria adeguatezza patrimoniale e delle future esigenze patrimoniali in funzione del proprio profilo di rischio e della connessa strategia.

7. La maggior parte delle banche ben gestite ha messo a punto procedure e tecniche interne per l'analisi e la valutazione delle proprie esigenze patrimoniali. Pur non essendovi consenso all'interno del settore bancario sulla metodologia migliore da impiegare per tale valutazione, la tendenza verso pratiche corrette appare chiara. In misura crescente, le grandi banche sono impegnate nell'elaborazione di metodi per una valutazione sistematica e rigorosa dell'adeguatezza patrimoniale, prendendo in considerazione fattori di rischio qualitativi e

quantitativi. Alcune includono nell'analisi le metodologie di allocazione del capitale frequentemente utilizzate per la determinazione delle condizioni di prezzo e la misurazione della performance di diversi settori o linee di prodotto; tali metodologie incorporano spesso diversi tipi di misurazioni basate sulla volatilità comprendenti una previsione di perdite impreviste, accanto a misurazioni del rischio più soggettive. Inoltre, mentre alcune banche considerano i modelli formali come un elemento per la valutazione delle proprie esigenze patrimoniali presenti e future e della struttura patrimoniale, le decisioni sul livello effettivo e sulla struttura del patrimonio continuano a essere frutto di valutazioni soggettive basate, ad esempio, su aspettative prudenziali implicite o esplicite, analisi comparative di gruppo, aspettative di mercato e altri fattori qualitativi.

8. Come osservato in precedenza, le norme in materia di prassi corretta sono in continua evoluzione; le banche dovrebbero disporre, quantomeno, di una metodologia interna di allocazione del capitale credibile e chiaramente definita. Per le banche con un maggior grado di sofisticatezza, tale metodologia assumerà probabilmente la forma di un modello interno di allocazione del capitale, che determina l'adeguatezza patrimoniale secondo una ragionevole definizione di solidità, ad esempio come probabilità di insolvenza predefinita. Qualsiasi metodologia utilizzata dovrebbe riadeguare, se necessario, i requisiti patrimoniali interni per tener conto di tutte le operazioni significative, compresa la cartolarizzazione, e di eventuali cambiamenti nel contesto economico. Ciò consentirà di garantire che le istituzioni con profili di rischio complessivo relativamente più elevato mantengano un livello patrimoniale adeguato. Tale processo dovrebbe svolgersi sotto la supervisione del management responsabile della determinazione dei coefficienti patrimoniali fissati come obiettivo e della relativa strategia. Questi punti sono illustrati più ampiamente di seguito.

9. Nell'ambito del processo di valutazione della propria adeguatezza patrimoniale, le banche dovrebbero essere in grado di individuare e valutare i rischi a fronte dell'insieme delle loro attività al fine di stabilire se i livelli di patrimonializzazione sono adeguati. Tale processo dovrebbe a) differenziare in maniera adeguata le diverse categorie di esposizione al rischio; b) fornire un quadro completo del profilo di rischio del portafoglio bancario di un'istituzione e individuare eventuali concentrazioni del rischio di credito; c) individuare la dinamica del portafoglio, ad esempio se nel tempo i crediti di minore qualità siano cresciuti significativamente in percentuale dell'intero portafoglio; d) includere controlli per garantire l'obiettività e la coerenza della procedura interna di valutazione dei rischi; e) fornire analisi o riscontri a sostegno dell'accuratezza e adeguatezza della procedura di misurazione del rischio.

10. Sempre nel quadro di questo processo, le banche dovrebbero essere anche in grado di tener conto delle modifiche del proprio profilo di rischio riconducibili, ad esempio, a nuovi prodotti, a un aumento dei volumi, a cambiamenti nelle concentrazioni e/o nel contesto aziendale/macroeconomico globale. Inoltre, esse dovrebbero effettuare simulazioni di stress esaurienti e rigorose al fine di individuare eventi o mutamenti nelle condizioni di mercato che potrebbero avere ricadute negative e valutare la propria capacità di farvi fronte. Le banche dovrebbero anche poter dimostrare che la metodologia impiegata per la valutazione della propria adeguatezza patrimoniale è concettualmente fondata, che i parametri utilizzati sono di buona qualità, e i risultati plausibili. Esse potrebbero utilizzare, ad esempio, analisi di sensibilità delle variabili chiave e analisi comparative di gruppo per la valutazione della propria metodologia.

C. Processo di controllo prudenziale

11. Le autorità di vigilanza effettuano già ora un esame e una valutazione dell'adeguatezza patrimoniale delle banche mediante una o più tecniche. Gli organi di vigilanza di tutti i paesi membri del Comitato di Basilea controllano il rispetto dei coefficienti patrimoniali minimi obbligatori e si incontrano periodicamente con i dirigenti delle banche per discutere l'evoluzione finanziaria e altri sviluppi in atto, nonché la strategia patrimoniale, la struttura del capitale e i connessi obiettivi. Le autorità valutano l'adeguatezza patrimoniale mediante ispezioni o controlli cartolari, prendendo in considerazione una serie di fattori di rischio qualitativi ed esaminando il lavoro dei revisori interni ed esterni. Molte autorità organizzano incontri con revisori interni ed esterni e analizzano i loro rapporti. Alcune prendono anche in considerazione requisiti patrimoniali supplementari, come indici di leva finanziaria oppure soglie di intervento specifiche di una banca.

12. Nei casi in cui le banche si avvalgano di nuovi metodi analitici per valutare la propria adeguatezza patrimoniale e per definire obiettivi patrimoniali interni, le autorità di vigilanza potrebbero incorporarli nei propri programmi generali di vigilanza. Al fine di utilizzare efficacemente queste procedure analitiche, le autorità di vigilanza dovrebbero disporre di un metodo per analizzare le valutazioni interne dell'adeguatezza patrimoniale effettuate dalle singole banche e discutere gli obiettivi patrimoniali prefissati. Esse dovrebbero esaminare la valutazione effettuata dalle banche del loro profilo di rischio, informarsi sulle stime che le stesse fanno delle proprie esigenze patrimoniali connesse con attività o mercati nuovi e determinare l'incidenza sotto il profilo patrimoniale di operazioni quali la cartolarizzazione di crediti commerciali. Nell'effettuare questo esame, le autorità di vigilanza dovrebbero fare ricorso a incontri periodici con il management delle banche, ai rapporti da queste predisposti sui risultati delle valutazioni interne dell'adeguatezza patrimoniale e/o alle relazioni dei revisori interni ed esterni. Inoltre, esse dovrebbero verificare se la metodologia utilizzata dalla banca offra un trattamento coerente per rischi simili tra vari prodotti e/o linee operative e se incorpori prontamente eventuali modifiche nel profilo di rischio della banca. Le autorità di vigilanza dovrebbero anche valutare la fondatezza della metodologia della banca, esaminando la documentazione tecnica fornita, i risultati delle analisi di sensibilità e delle simulazioni di stress e la loro rispondenza alle strategie patrimoniali. Esse dovrebbero parimenti considerare se il grado di sofisticatezza delle metodologie e delle simulazioni di stress utilizzate dalla banca sia commisurato ai tipi di attività in cui questa è impegnata. Infine, nel valutare l'approccio della banca, le autorità di vigilanza dovrebbero vagliare altri fattori rilevanti, come il rispetto da parte della banca di principi contabili e di valutazione corretti, la qualità delle informazioni trasmesse al management, i sistemi di aggregazione dei rischi e delle attività operative e la reattività della banca all'insorgere di nuovi rischi o a modifiche degli stessi.

13. Un simile programma di vigilanza ha evidentemente notevoli implicazioni in termini di risorse per la maggior parte delle autorità di vigilanza, e può essere necessario valutare i profili quantitativi e qualitativi del personale addetto all'espletamento di tale compito. Inoltre, è necessario che le autorità di vigilanza cooperino strettamente per valutare il profilo di rischio delle banche attive a livello internazionale e per assicurare una coerenza globale degli standard prudenziali tra i vari paesi.

D. Intervento delle autorità di vigilanza

14. Una finalità importante del controllo prudenziale delle misure del patrimonio di vigilanza di una banca e del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale è quella di individuare con la massima tempestività possibile il rischio di una grave erosione della sua situazione patrimoniale. In tutti i paesi membri del Comitato le autorità di vigilanza cercano di intervenire al momento opportuno nelle situazioni in cui il patrimonio di una banca diminuisce in rapporto ai rischi. La necessità di interventi precoci nasce dalla natura relativamente illiquida della maggior parte degli attivi bancari e dalle limitate possibilità a disposizione delle banche per la raccolta di capitali in tempi brevi. Tuttavia, le autorità di vigilanza si adoperano affinché le forze di mercato operino adeguatamente senza reagire in modo eccessivo agli interventi prudenziali. Inoltre, il Comitato riconosce che spetta in via primaria ai dirigenti e agli azionisti delle banche gestire i rischi in maniera prudente e assumere iniziative per affrontare i problemi al loro insorgere e che la vigilanza, in quanto tale, non è un sostituto di un'efficace gestione aziendale.

15. Il tipo di intervento delle autorità di vigilanza per affrontare i problemi delle banche è stabilito dalla legge, dalle politiche nazionali, da analisi caso per caso o da una combinazione di questi elementi. Alcuni sistemi di vigilanza sono incentrati primariamente sul monitoraggio informale dei coefficienti patrimoniali obbligatori. Altri si affidano sia a misure del patrimonio di vigilanza sia ad altre valutazioni prudenziali dei rischi per identificare potenziali banche problematiche. La maggior parte delle autorità di vigilanza si avvale in larga misura della "moral suasion" per incoraggiare le banche a migliorare la propria situazione patrimoniale e a correggere debolezze di fondo nei sistemi interni di controllo e di gestione dei rischi. In alcuni sistemi i coefficienti patrimoniali rappresentano la soglia per l'intervento delle autorità, che può arrivare fino alla chiusura di una banca. Tali soglie di intervento possono essere fissate al disopra dei coefficienti minimi obbligatori, ma non si tratta di una regola frequente.

16. Tutte le autorità di vigilanza dovrebbero disporre di un sistema per individuare le banche i cui i livelli patrimoniali scendono al punto da porre in discussione la capacità di affrontare normali perturbazioni nell'attività, e per intervenire conseguentemente. Le autorità di vigilanza in genere concordano sulla necessità che vi siano incentivi per le banche a mantenere più elevati livelli patrimoniali, senza peraltro che questi possano sostituirsi a rigorosi sistemi di gestione del rischio e di controlli interni.

E. Lavori futuri sul processo di controllo prudenziale

17. Il Comitato proseguirà la propria azione volta a rafforzare il processo di controllo prudenziale. Esso studierà, ad esempio, il modo migliore di affrontare la questione delle risorse e la possibilità di sviluppare programmi di lavoro e norme prudenziali. I lavori futuri potranno anche comprendere un ulteriore dibattito sulle diverse tecniche di vigilanza attualmente utilizzate dalle autorità, unitamente all'impegno di rafforzare i metodi già in uso e di svilupparne nuovi.

18. Come punto di partenza per ulteriori approfondimenti, il Comitato sta attualmente svolgendo un'indagine presso i paesi membri sugli approcci regolamentari e di vigilanza in uso per valutare l'adeguatezza patrimoniale, nonché sulle tecniche impiegate dalle banche per tale valutazione. Sulla base dei risultati dell'indagine e del processo di consultazione con gli operatori del settore e le altre autorità di vigilanza, il Comitato intende elaborare linee guida

dettagliate sui principi esposti in questa sezione. In particolare, le aree suscettibili di ulteriore approfondimento, a giudizio del Comitato, sono riportate di seguito.

- Più precisa individuazione dei fattori specifici di cui tener conto nel valutare il profilo di rischio complessivo e l'adeguatezza patrimoniale. Tra i fattori da considerare vanno inclusi i rischi di credito, di mercato, operativo e di altro tipo (ad esempio, il rischio di concentrazione) e le relative procedure di gestione. Vi potrebbero essere anche comprese le caratteristiche delle singole banche che, in base all'esperienza delle autorità di vigilanza, presentano maggiori probabilità di tensioni sul patrimonio, come una crescita molto rapida o un'espansione verso mercati geograficamente remoti o altamente innovativi. Inoltre, andrebbero presi in considerazione fattori collegati al rischio paese, quali l'affidabilità dell'informazione fornita in base alle regole contabili del paese in questione, la qualità del controllo prudenziale e le condizioni macroeconomiche.
- Studio di approcci che permettano di correlare più direttamente il profilo di rischio di una banca al suo patrimonio, sulla base dei risultati dell'indagine e sui processi di consultazione del Comitato, nonché sulle metodologie di vigilanza esistenti. A tal proposito, il Comitato osserva che alcune banche hanno iniziato a sviluppare procedure interne per definire il profilo di rischio e valutare le esigenze patrimoniali. Tali procedure hanno rilevanza per le autorità sia nell'analizzare l'approccio adottato dalla banca per determinare il suo livello patrimoniale sia, possibilmente, al fine di potenziare gli esistenti metodi prudenziali.
- Descrizione dei vari metodi che le autorità di vigilanza possono utilizzare per incoraggiare le banche a mantenere una dotazione patrimoniale superiore ai livelli minimi e per intervenire quando i livelli patrimoniali diminuiscono. Questo lavoro dovrebbe basarsi su uno studio approfondito delle tecniche utilizzate dalle autorità di vigilanza, risultanti dalle indagini condotte sugli approcci regolamentari e di vigilanza.
- Eventuale impiego, come strumento facoltativo a disposizione delle autorità di vigilanza, di un semplice coefficiente patrimoniale supplementare, calcolato ad esempio come rapporto fra il patrimonio di base e le attività corrette per le posizioni fuori bilancio oppure, in alternativa, i ricavi operativi. L'impiego di un coefficiente così facilmente determinabile per un margine di copertura minimo può rivelarsi utile in considerazione dell'inevitabile imprecisione delle misure contabili di insolvenza di una banca e più in generale del rischio di portafoglio. Questa imprecisione è ulteriormente accentuata dalla possibilità di arbitraggio prudenziale insita in qualsiasi regolamentazione di vigilanza, che si adatta sempre con un certo ritardo all'evoluzione nelle prassi di mercato.

19. Un obiettivo importante dei futuri lavori del Comitato è l'enunciazione di chiari principi per il processo di controllo prudenziale e l'indicazione di una gamma di approcci tra i quali le autorità di vigilanza possano scegliere. Il Comitato ritiene opportuno offrire una simile scelta, così da rendere conto delle diverse tipologie di banche e attività esistenti, sia a livello nazionale che internazionale. Al tempo stesso, il Comitato rileva che il controllo prudenziale dell'adeguatezza patrimoniale dovrebbe essere parte integrante dell'approccio complessivo di vigilanza di un paese e dovrebbe utilizzare e integrare i metodi e le tecniche in uso in quel paese.

Allegato 4: Terzo pilastro – Disciplina di mercato

1. Per valutare l'adeguatezza patrimoniale di una banca gli operatori devono disporre di informazioni sulla sua struttura patrimoniale e sul suo profilo di rischio. Pertanto, il Comitato considera importante l'informativa al pubblico sui livelli patrimoniali, l'esposizione al rischio e l'adeguatezza patrimoniale affinché la disciplina di mercato raggiunga livelli significativi. Tale informativa dovrebbe avere almeno una cadenza annuale, o frequenza maggiore se opportuno.

A. Struttura patrimoniale

2. Le banche dovrebbero pubblicare informazioni sintetiche sulla propria struttura patrimoniale, comprese le componenti del patrimonio e le principali caratteristiche degli strumenti patrimoniali, in particolare nel caso di strumenti innovativi, complessi e ibridi. Esse dovrebbero comunicare anche dati relativi alle riserve a fronte di perdite su crediti e di altre perdite potenziali. L'informativa dovrebbe fornire un quadro chiaro della capacità della banca di assorbire eventuali perdite e comprendere tutte le condizioni che meritano particolare attenzione nell'analisi della sua consistenza patrimoniale: scadenze, grado di prelazione, accantonamenti, differimento di interessi o dividendi, utilizzo di strutture ad hoc (SPV) e caratteristiche dei prodotti derivati incorporati negli strumenti ibridi di capitale.

3. Le banche dovrebbero rendere pubblici gli elementi che compongono il patrimonio previsti dall'Accordo, tra cui l'ammontare del patrimonio di classe 1 e classe 2 ed eventualmente di classe 3.

4. Le banche dovrebbero rendere note le politiche contabili adottate, in particolare per la valutazione delle attività e delle passività, per gli accantonamenti e per la rilevazione dei componenti di reddito. Queste informazioni sono d'importanza fondamentale per consentire agli utilizzatori dei bilanci di valutare e confrontare la qualità del patrimonio di una banca.

B. Esposizioni al rischio

5. Data la dinamicità dei mercati finanziari nei quali operano le banche e gli effetti della crescente competizione globale e dell'innovazione tecnologica, il profilo di rischio di una banca può mutare molto rapidamente. Di conseguenza, i fruitori dell'informazione finanziaria hanno bisogno che la quantificazione dell'esposizione al rischio rimanga significativa nel tempo e rifletta accuratamente la reattività ai mutamenti nelle condizioni di fondo dei mercati.

6. Le banche dovrebbero rendere pubbliche informazioni di tipo qualitativo e quantitativo sulle proprie esposizioni al rischio. Questo tipo di informativa, insieme a quella sulla situazione patrimoniale, consente di valutare la capacità di una banca di mantenersi solvibile anche in situazioni di stress. La trasparenza del profilo di rischio di una banca, vale a dire i rischi inerenti alle attività in bilancio e fuori bilancio in un dato momento e la propensione al rischio, forniscono informazioni sulla stabilità della sua situazione finanziaria e la sensibilità degli utili ai cambiamenti nelle condizioni di mercato.

7. Per ciascuna area di rischio le banche dovrebbero fornire sufficienti dati qualitativi (ad esempio, sulle strategie di gestione) e quantitativi (sulle singole posizioni) per aiutare i

fruttori delle informazioni a comprendere la natura e le dimensioni delle esposizioni al rischio. Inoltre, dovrebbero essere forniti raffronti con i dati degli anni precedenti per offrire agli utilizzatori degli schemi di bilancio un quadro dell'evoluzione tendenziale delle esposizioni.

8. Indicazioni più dettagliate sulle informazioni quantitative e qualitative da pubblicare in relazione alle diverse aree di rischio sono riportate nel rapporto del Comitato *Rafforzamento della trasparenza bancaria*²⁸.

C. Adeguatezza patrimoniale

9. Le banche dovrebbero rendere pubblici i loro coefficienti patrimoniali a fronte dei rischi, calcolati secondo la metodologia prescritta dall'Accordo ed eventuali altri requisiti patrimoniali obbligatori o prudenziali che sono tenute a rispettare. Tali informazioni dovrebbero essere sufficientemente dettagliate da consentire ai fruitori di valutare se il patrimonio disponibile è adeguato a coprire i rischi di credito, di mercato e gli altri rischi.

10. Le banche dovrebbero diffondere informazioni di tipo qualitativo sulle proprie procedure interne di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale. Tale informativa aiuterà gli operatori a giudicare come la gestione dell'adeguatezza patrimoniale di una banca si ricollegli ad altri procedimenti di gestione del rischio e di valutarne la capacità di far fronte a una volatilità futura.

D. Lavori futuri

11. L'informativa al pubblico cui si fa riferimento in questo Allegato è stata per la maggior parte oggetto di raccomandazioni che il Comitato ha già formulato in precedenti pubblicazioni²⁹. Esso ha ora allo studio diversi progetti che gli permetteranno di elaborare criteri guida più dettagliati in relazione all'informativa al pubblico sull'adeguatezza patrimoniale. Tali lavori comprendono proposte presentate di recente sul trattamento contabile dei crediti e la connessa informativa, nonché sulle informazioni riguardanti le attività di negoziazione e in strumenti derivati³⁰. Inoltre, il Comitato sta conducendo interviste con gli operatori ed esaminando l'attuale prassi informativa di grandi banche attive a livello internazionale.

12. Sulla base di questi lavori, e dei commenti ricevuti su questa e su varie altre proposte, il Comitato intende pubblicare criteri guida più dettagliati entro l'anno in corso. Tali

²⁸ Si veda la precedente nota 10.

²⁹ Si veda in particolare il rapporto *Rafforzamento della trasparenza bancaria (Enhancing Bank Transparency)*, Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (settembre 1998).

³⁰ *Linee guida concernenti il trattamento dei crediti, l'informativa sul rischio di credito e le problematiche connesse*, (Sound Practices for Loan Accounting, Credit Risk Disclosure and Related Matters), Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (ottobre 1998); *Recommendations for Public Disclosure of Trading and Derivatives Activities of Banks and Securities Firms*, Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e International Organisation of Securities Commissions (febbraio 1999).

raccomandazioni verteranno sull'informativa al pubblico necessaria a rafforzare il ruolo della disciplina di mercato nel promuovere l'adeguatezza patrimoniale delle banche. Si attendono commenti sulle aree in cui un miglioramento dell'informativa pubblica sarebbe di maggiore utilità per le banche e per gli altri operatori.